



**Association Régionale
Eleveurs Valdotains**

**Associazione Regionale
Allevatori Valdostani**

10/L Région Borgnalle - 1100 Aoste (Vallée d'Aoste)
mail ✉ Tel. +39 165 34510 - Fax +39 165 361263

Regolamento aste del bestiame.

Capo I. Dell'Organizzazione

Art. 1

L'Association Régionale des Eleveurs Valdotains (AREV), promuove, nell'ambito della sua attività istituzionale, l'organizzazione di mercati ed aste del bestiame di proprietà dei soci.

Le modalità organizzative ed i requisiti di ammissibilità sono fissati dal presente regolamento e secondo le eventuali indicazioni integrative che di volta in volta saranno comunicate da parte dell'AREV.

Art. 2

Le operazioni preliminari che sono svolte si riferiscono alle autorizzazioni amministrative e sanitarie relative all'area di svolgimento del mercato; alla pubblicizzazione dell'evento anche al di fuori del territorio della Regione Aut. Valle d'Aosta; alla informazione presso tutti gli allevatori soci, delle date di svolgimento e delle tempistiche di prenotazione.

L'organizzazione redigerà un catalogo della fiera, con i dati comunicati dagli allevatori, al momento della prenotazione. L'Ente organizzatore, si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni dell'allevatore confrontandole con le registrazioni in banca dati e comunque la responsabilità su quanto dichiarato rimane esclusivamente dell'allevatore che sottoscrive la prenotazione. (MOD.1)

Art. 3

L'Associazione organizzatrice provvederà ad accendere una assicurazione RC per i danni che eventualmente siano occorsi nei confronti dei terzi presenti alla manifestazione. Per quanto riguarda i rischi relativi al bestiame, gli stessi sono coperti dalla polizza bestiame in essere, per gli allevamenti che hanno aderito al programma assicurativo.

Art. 4

La sorveglianza sanitaria è affidata per legge all'autorità sanitaria competente per territorio che autorizzerà lo svolgimento della manifestazione e garantirà la presenza di un veterinario ufficiale.

Capo II. Degli Allevatori venditori

Art. 5

Gli allevatori, soci dell'AREV, che intendono partecipare all'asta, offrendo in vendita capi di bestiame, devono esplicitare la loro intenzione mediante la sottoscrizione del modulo di prenotazione dei capi in vendita.

Art. 6

Saranno ammessi esclusivamente capi di proprietà dei soci dell'AREV che abbiano tutti i requisiti di ammissibilità validi alla data dell'asta.

La prenotazione dei capi in vendita avviene tramite il controllore di zona o direttamente presso gli uffici mediante la comunicazione minima dei seguenti dati: numero di auricolare, data ultima fecondazione, per le femmine in età riproduttiva, elementi per la fatturazione.

L'associazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non accettare i capi proposti, in particolare se gli stessi saranno ritenuti non adeguatamente preparati, oppure se il numero di prenotazioni è al di sopra del normale numero di capi ritenuto negoziabile in una giornata di asta.

Art. 7

I capi in vendita devono giungere presso l'area di mercato normalmente entro le ore 9,00, accompagnati dalla documentazione sanitaria e fiscale aggiornata, adeguatamente puliti e preparati per l'occasione. Ogni capo deve essere munito di cavezza. Il trasporto e gli oneri accessori sono a carico del proprietario. Orari diversi saranno eventualmente comunicati all'atto della prenotazione.

Dopo la vendita il proprietario ritirerà il campanaccio, se presentato.

Art. 8

Ogni allevatore si rende responsabile delle dichiarazioni effettuate e riportate sul catalogo della manifestazione. Per quanto riguarda il termine di parto indicato in catalogo e la giovenca o la vacca venduta, risultasse non gravida (vuota), il compratore ha diritto ad un risarcimento del danno subito dall'allevatore venditore. Analogamente se il parto ritarda di oltre trenta giorni dalla data indicata in catalogo, il venditore è obbligato a risarcire al compratore per le spese di mantenimento, a partire dal giorno seguente al termine dato sino a quello in cui il parto si verifica. Non è d'uso garantire la data del parto della bovina permutata o venduta nella stagione primaverile, salvo specifiche disposizioni.

Per quanto riguarda l'apparato mammario il venditore di una vacca si assume la garanzia di non sussistenza dei seguenti difetti alla mammella, sempreché gli stessi, su richiesta del venditore, non vengano resi noti pubblicamente prima dell'asta:

- quarti con lesioni indurative e fibrosclerotiche.
- quarto che rende meno latte di quello opposto;
- atresia del dotto galattoforo
- fuoriuscita di secreto nel caso di cap. amputato
- mastite.

Di tutte le vacche l'organizzazione verifica la media delle cellule somatiche nel latte dell'ultima lattazione o della lattazione in corso. Le vacche che superano un contenuto di cellule superiore alla soglia stabilita vengono evidenziati in catalogo. In genere si presume che la vacca tollera la mungitura meccanica. In caso contrario il venditore deve dichiarare prima dell'asta che la vacca proviene da un'azienda con mungitura a mano.

L'allevatore venditore rimane responsabile nei confronti dei terzi acquirenti, per quanto riguarda la comparsa di difetti non dichiarati.

In particolare si evidenzia che nessuna garanzia è invocabile nei riguardi delle lesioni comuni, dei vizi e dei difetti facilmente rilevabili al momento della vendita anche da profani.

Danno invece diritto a rimostranze e risarcimento all'acquirente le seguenti casistiche:

- Il prolasso vagino-uterino.
- L'epilessia o mal caduco.
- Le lesioni croniche interne da corpi estranei.
- Le malattie croniche dell'apparato urinario.
- La ninfomania.
- Malattie croniche dell'apparato respiratorio.
- La tosse persistente dipendente da lesioni croniche dell'apparato respiratorio.
- L'enterite cronica accompagnata da diarrea persistente.
- L'actinomicosi (tau).
- Il meteorismo cronico intermittente.
- L'endometrite catarrale.
- Il ritenere il latte durante la mungitura.
- Il popparsi o il poppare le altre bovine.
- Il calciare durante la mungitura o il non lasciarsi mungere.
- La lingua serpentina.
- Il mangiare i peli o le code.
- Il crampo e la lussazione rotulea.
- Forme croniche di mastite o lesioni all'apparato mammario non rilevabili nella bovina in asciutta.

Art. 9

In caso di controversie, come pure per conflitti di interpretazione, l'associazione presta la propria opera di mediazione. Qualora il tentativo di conciliazione non portasse alla composizione della lite, si farà riferimento alla raccolta degli usi e consuetudini della Valle d'Aosta.

Per quanto riguarda le inadempienze di cui all'articolo precedente l'unico responsabile ai fini redibitori è l'allevatore venditore, che solleva l'associazione da qualsiasi responsabilità a riguardo.

Qualora fosse accertato che il proprietario venditore abbia ommesso di denunciare alcuni vizi o difetti di cui agli articoli precedenti l'associazione si riserva di assumere dei provvedimenti disciplinari che si concretizzeranno nell'esclusione dai successivi mercati ed aste per un periodo più o meno lungo a seconda della gravità dell'azione messa in atto.

Art. 10

Con l'atto di prenotazione il proprietario dichiara di essere a conoscenza del presente regolamento e di accettarne le condizioni indicate.

Capo III. Degli Aspetti sanitari

Art. 11

Il mercato è riservato ai bovini provenienti da allevamenti ufficialmente indenni per tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica.

Per quanto riguarda la Rinotracheite infettiva bovina (BHV-1) si fa riferimento al dispositivo della legge regionale 4/2012 e succ. integrazioni e modificazioni.

Art. 12

I bovini per essere ammessi all'asta dovranno essere scortati dal passaporto e dal Mod4, con il quadro "E" compilato e sottoscritto a cura del veterinario ufficiale competente per territorio.

I capi dovranno possedere i seguenti requisiti sanitari:

- se di età superiore alle sei settimane, essere stati sottoposti, nell'azienda di origine, ad una prova IDT con esito negativo, in data non anteriore a sei settimane;
- se di età superiore a 9 mesi, devono essere sottoposti, anche, alla prova sierologica per IBR con esito negativo, praticata nei trenta giorni precedenti;
- se di età superiore a dodici mesi aver presentato, inoltre, risultato negativo ad un esame sierologico ufficiale per brucellosi e leucosi praticato nei trenta giorni precedenti.

Art. 13

Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia di scambi intracomunitari di animali vivi ed alle disposizioni nazionali e regionali in materia. Nel caso in cui le norme vigenti siano modificate, i requisiti per l'accettazione degli animali all'asta saranno automaticamente aggiornati da parte dell'ente organizzatore.

E' compito dell'allevatore procurarsi, di volta in volta, i certificati sanitari richiesti dall'autorità sanitaria e dall'organizzazione.

Art. 14

Durante la giornata di svolgimento della manifestazione gli animali saranno sistemati a cura dell'organizzazione in maniera da garantire il loro ottimale benessere e far sì che non gli vengano provocati dolori, sofferenze o lesioni inutili. L'allevatore venditore è costantemente presente all'interno dell'arena.

Per quanto riguarda la movimentazioni all'interno dell'area di mercato e la corretta rintracciabilità si fa riferimento al "*manuale delle prassi operative per la verifica della rintracciabilità animale in occasione delle Manifestazioni a carattere zootecnico*".

Capo IV. Dello svolgimento

Art. 15

L'organizzazione ha l'obbligo di offrire in vendita tutti i soggetti ammessi all'asta. L'AREV conclude la vendita per conto dell'allevatore.

Il venditore deve presentare all'asta tutti i soggetti ammessi e non può vendere alcun animale prima dello svolgimento dell'asta stessa.

Art. 16

L'asta è gestita da una commissione composta dal Presidente dell'associazione, dal direttore dell'AREV, o suo delegato, che svolge anche la funzione di banditore, da un membro del comitato direttivo dell'AREV, e da due coadiutori nominati tra gli impiegati dell'associazione. Direttamente presso l'area di mercato è allestito un ufficio di segreteria che espletterà tutte le funzioni amministrative necessarie al perfezionamento delle operazioni previste dal presente regolamento.

Art. 17

L'asta viene tenuta secondo l'ordine fissato in catalogo. Nell'apposito ring allestito a cura dell'organizzazione. Intorno al ring si posizionano i compratori in maniera da essere facilmente visti dal banditore.

Per ogni offerta di rilancio il prezzo viene aggiornato al rialzo di € 50,00. Nel momento in cui al banditore non giungono più segnalazioni di rialzo lo stesso comunica il prezzo di assegnazione del soggetto in vendita.

Il proprietario allevatore che ha accompagnato il bovino nel ring, a questo punto, ha ancora la possibilità di rifiutare l'offerta, quindi la vendita non è conclusa. Se il venditore non accetta il prezzo lo deve segnalare in maniera inequivocabile prima di lasciare il ring, in caso contrario il banditore assegna il soggetto all'acquirente annunciando di nuovo prezzo e numero di paletta.

Art. 18

Il banditore, non appena il soggetto in vendita entra nel ring, richiama brevemente le caratteristiche del soggetto stesso e ne indica il prezzo base d'asta. Le offerte degli acquirenti potranno essere effettuate esclusivamente con l'uso dell'apposita paletta numerata.

Il banditore è tenuto ad assegnare il capo soltanto all'ultimo offerente che si è servito della paletta numerata per segnalare l'offerta. Qualora al banditore sia sfuggito che dopo l'aggiudicazione altri acquirenti abbiano manifestato il loro interesse all'acquisto, egli può revocare la precedente decisione, sempreché l'animale si trovi ancora nel ring dell'asta.

Art. 19

Gli acquirenti interessati alla partecipazione devono effettuare un accreditamento il giorno della manifestazione presso l'ufficio dell'associazione, allestito presso l'area di fiera.

Le informazioni raccolte si riferiscono a ragione sociale completa e cod. Min. di destinazione dei capi. L'acquirente si impegna a ritirare i soggetti, eventualmente acquistati, il giorno stesso, previo pagamento presso l'ufficio del prezzo stabilito in asta. Il pagamento deve avvenire prima del carico del bestiame.

Art. 20

Dopo la sottoscrizione degli impegni previsti al punto precedente all'interessato viene consegnata una paletta numerata mediante la quale può fare le offerte in asta. Le palette sono di uso strettamente personale e le offerte svolte senza l'ausilio di esse non sono ritenute valide.

L'eventuale aggiudicazione è vincolante per l'acquirente che con la partecipazione all'asta e la sottoscrizione degli impegni di cui sopra accetta le disposizioni del presente regolamento.

Capo V. Del rinvio alle norme di legge

Art. 21

Per ogni controversia relativa allo svolgimento dell'asta il giudizio della commissione di aggiudicazione è vincolante per i partecipanti all'asta. Per quanto riguarda le controversie tra acquirente e venditore l'organizzazione svolge la sua opera di mediazione in armonia con quanto previsto all'art nove.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento alle norme di legge vigenti.